

STATUTO

**CONSORZIO SAN
SEBASTIANO-SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SENISE PZ VIA GRAMSCI 36

Numero REA: PZ - 121688

Codice fiscale: 01042980779

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Soc. Coop. Sociale a r.l.>> delibera di adottare un nuovo statuto sociale e, per l'effetto, di approvare il seguente

- S t a t u t o -

- Art. 1 -

Denominazione - Sede - Durata - Norme Applicabili

E' costituito un Consorzio di Società Cooperative sotto forma di Società Cooperativa con la denominazione "Consorzio San Sebastiano - Società Cooperativa Sociale Consortile". Esso ha sede in Senise e potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali o rappresentanze anche altrove. La Società durerà sino al 31 dicembre 2060. Alla Società si applicheranno, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata finchè sussisteranno i presupposti indicati dall'art. 2519, II co., c.c.

- Art. 2 -

Scopo Mutualistico ed Oggetto Sociale

Il Consorzio, quale strumento tecnico-organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale, promuove i valori morali e sociali fondati su principi quali, la solidarietà, la mutualità e l'associazionismo tra Cooperative, il rispetto della persona, la tutela e la promozione delle fasce deboli della popolazione e delle zone svantaggiate, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, in conformità all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali", intende svolgere, in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei Cittadini ed a favorire le cooperative associate nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere l'affermazione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo e della società tutta.

Il Consorzio stimola la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività tra le cooperative ed i consorzi attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali, nazionali ed internazionali.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche con terzi e, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone:

- a) di svolgere attività editoriale, svolgendo attività di formazione e divulgazione della cultura e della conoscenza attraverso la gestione di specifiche attività editoriali, anche a carattere periodico (esclusa la pubblicazione di quotidiani), e di comunicazione, impiegando i vari mezzi di comunicazione di massa;
- b) di svolgere attività di ricerca, gestendo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, attività di ricerca atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in materia di cooperazione, politiche sociali e politiche del lavoro;
- c) di svolgere attività di formazione, promuovendo e realizzando iniziative ed attività di formazione ed addestramento volte ad accrescere le conoscenze e la professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle Cooperative;
- d) di realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-gestionale ed organizzativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative aderenti per migliorare la loro efficacia operativa;
- e) di favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica e l'attività delle cooperative direttamente tramite anche gare, licitazioni e accordi diretti, prodotti e servizi;
- f) di attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie, iniziative di formazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;
- g) di coordinare i rapporti dei consorziati con i soggetti pubblici, il Governo nazionale e regionale, altri Enti;

h) di sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino le cooperative sociali;

i) di promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

j) di promuovere e sviluppare collegamenti ed attività in sede internazionale per la realizzazione degli scopi sociali;

k) di promuovere, organizzare e gestire case- famiglia; gruppi appartamenti, comunità alloggio, centri sociali, soggiorni vacanza, centri di animazione e promozione sociale, culturale, teatrale e artistica in tutti i suoi aspetti, qualsiasi altra attività o servizio rivolto a minori, giovani immigrati, nomadi, ragazze madri, portatori di handicap psichici, fisici e sociali;

l) di promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, in favore di persone anziane, portatori di handicap, infanzia, adolescenza, dimessi psichiatrici, e disabili psichici, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, alcoolisti, soggetti svantaggiati in genere, attraverso modalità diverse quali interventi domiciliari, residenziali (gestione di case alloggio, case famiglia, case di riposo, Residenze Sanitarie Assistite e simili);

m) di promuovere, organizzare e gestire sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi socio educativi e pedagogici per minori e giovani; asili nido e micronidi; scuole materne, centri di aggregazione sociale, centri di informazione, strutture per extra scuola, biblioteche, ludoteche, punti ludici, centri di animazione e di sviluppo delle capacità artistiche e manuali;

n) di promuovere, organizzare e gestire comunità e servizi terapeutici e riabilitativi per tossicodipendenti, malati mentali e portatori di handicap fisici, psichici e sociali;

o) di organizzare attività di produzione e di servizi nel settore agricolo, artigianale, industriale e del territorio;

p) di realizzare impianti per l'allevamento in genere e per la coltivazione e la lavorazione dei fiori, degli ortaggi e di tutti gli altri prodotti agricoli, compresa la loro promozione e commercializzazione;

q) di promuovere e gestire attività teatrali, turistiche, sportive, fieristiche ed espositive;

r) di gestire attività di pulizia e manutenzione di edifici, giardini, condomini, strade, spiagge, attività di giardinaggio e arredo urbano, lavanderie, mense per comunità, trasporto urbano ed extra urbano, servizio affissioni, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, copisterie e stampe.

La società potrà compiere tutte quelle operazioni e tutti quegli atti di natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che i suoi competenti organi diviseranno utili o necessari all'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quegli atti o quelle operazioni che la legge vieta o per i quali richieda particolari requisiti che la Società non possiede.

Per attuare il proprio oggetto sociale, il Consorzio, a mezzo di determinazione dei propri competenti organi, tra l'altro potrà:

a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) istituire e condurre corsi di formazione;

d) stipulare mutui, aperture di credito, contratti di conto corrente, prestare fidejussioni e compiere tutte le operazioni bancarie o finanziarie ritenute utili o necessarie con Istituti di Credito, Banche, finanziarie pubbliche e private;

e) partecipare a gare d'appalto e licitazioni private indette da enti pubblici (se e quando sussisteranno i requisiti eventualmente richiesti dalla legge) e da privati, ed assumere i lavori in caso di aggiudicazione;

f) partecipare a raggruppamenti di imprese e a consorzi;

g) richiedere ed utilizzare le provvidenze dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti locali nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo scopo del Consorzio;
h) acquistare, costruire o affittare strutture mobiliari ed immobiliari necessarie per l'espletamento della propria attività, comprese le attrezzature occorrenti;
i) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi o prodotti; tali marchi e denominazioni potranno essere concessi in utilizzo a terzi, preferibilmente cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento che sarà predisposto dagli Amministratori del Consorzio;

Ai sensi dell'art. 2521 comma 2 del Codice Civile la Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

- Art. 3 -
Soci

Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore a quello minimo prescritto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti per i Consorzi di Cooperative. Del consorzio possono far parte esclusivamente società cooperative o loro consorzi il cui oggetto sociale sia tale da consentire loro di conseguire utilità dalla partecipazione al Consorzio; almeno il settanta per cento dei soci deve essere costituito da cooperative sociali e loro consorzi. Possono altresì far parte della Cooperativa Soci Sovventori nella misura e con le modalità previste dalla legge.

- Art. 4 -
Ammissione di Nuovi Soci

Per l'ammissione di nuovi soci si applicheranno l'art. 2528 c.c. e le altre disposizioni di legge al riguardo.

Qualora i Soci del Consorzio apportino modifiche ai propri Statuti dovranno consegnare al Consorzio copia del nuovo Statuto entro 30 giorni dalla delibera di modifica.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

- Art. 5 -
Trasferimento della Quota di Partecipazione
Recesso - Esclusione - Estinzione del Socio

Il trasferimento della quota di partecipazione, il recesso, l'esclusione ed il caso di estinzione del socio restano regolati dagli artt. 2530 e ss. c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può:

- a) recedere per giusta causa, consistente nell'insorgenza di fatti nuovi, non imputabili a lui, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale o del rapporto mutualistico;
- b) essere escluso per l'ingiustificata assenza a più di tre assemblee sociali consecutivamente.

- Art. 6 -
Liquidazione della Quota

Al socio o ai suoi aventi causa la quota verrà rimborsata secondo le disposizioni di cui all'art. 2535 c.c., ma nella determinazione della quota di liquidazione non si terrà conto delle riserve per le quali vige il divieto di distribuzione imposto al successivo Art. 16.

- Art. 7 -
Assemblea

L'Assemblea:

- a) viene convocata, nei casi previsti dalla legge ed inoltre ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, per trattare le materie che la legge attribuisce alla sua competenza;
- b) può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè in Italia;
- c) va convocata mediante comunicazione consegnata direttamente a mani del

destinatario (dietro rilascio di ricevuta) o a questi spedita tramite raccomandata o telegramma (ovvero anche a mezzo di fax o posta elettronica, per quei soci che abbiano preventivamente autorizzato l'impiego di tali due ultimi mezzi di comunicazione nei propri confronti), almeno otto giorni prima dell'adunanza;

d) è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio;

e) è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei voti spettanti agli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ogni socio cooperatore persona giuridica ha: un voto se la sua quota sottoscritta e versata è fino ad Euro 500 (cinquecento); due voti se la sua quota sottoscritta e versata è pari o superiore ad Euro 5.000 (cinquemila); tre voti se la sua quota sottoscritta e versata è pari o superiore ad Euro 10.000 (diecimila); quattro voti se la sua quota sottoscritta e versata è pari o superiore ad Euro 20.000 (ventimila); cinque voti se la sua quota sottoscritta e versata è pari o superiore ad Euro 30.000 (trentamila);

f) delibera con voto palese e per appello nominale, a meno che essa stessa deliberi - con le stesse maggioranze occorrenti ad approvare la deliberazione di cui si tratta - di adottare una diversa modalità di votazione tra quelle consentite dalla legge. E' ammesso il voto per corrispondenza o mediante fax o posta elettronica;

g) approva le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, calcolata in base ai voti spettanti a ciascuno degli intervenuti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste da norme inderogabili.

- Art. 8 -
Amministratori

Gli amministratori:

- a) possono essere da tre a cinque alternativamente: la determinazione del numero effettivo spetta all'Assemblea;
 - b) finchè alla Società saranno applicabili le norme in materia di Società a responsabilità limitata, restano in carica a tempo indeterminato, salvo diversa previsione della relativa deliberazione;
 - c) se più di uno è nominati a tempo determinato, restano ognuno in carica per il periodo previsto, anche se, prima del termine, vengono meno alcuni o tutti gli altri per qualsiasi causa. La deliberazione di nomina, però, può espressamente prevedere che, in caso di cessazione dalla carica per uno o più motivi di uno o più amministratori, cessino anche tutti gli altri o alcuni di essi;
 - d) hanno diritto a compenso, determinato dall'Assemblea: hanno comunque diritto al rimborso delle spese sopportate per l'esercizio del loro ufficio.
- Gli Amministratori costituiscono il Consiglio d'Amministrazione, che:
- a) elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non viene nominato dall'Assemblea, la quale può sostituire quello nominato da essa o dal Consiglio; allo stesso modo può essere designato un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento;
 - b) si riunisce nei casi previsti dalla legge e tutte le volte che il Presidente (o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, il Vice Presidente quando nominato) lo ritenga opportuno o su richiesta di uno o più dei consiglieri;
 - c) è convocato mediante telegramma spedito entro due giorni (un giorno, nei casi di palese urgenza) prima di quello della riunione, presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Provincia in cui ha sede la Società. E' ammessa la convocazione per fax o posta elettronica, qualora il destinatario della convocazione abbia autorizzato l'impiego di tali mezzi. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare;
 - d) può riunirsi in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè visionare documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede;

e) è diretto dal Presidente - o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eventualmente nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere intervenuto più anziano d'età - e decide collegialmente ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle riunioni del Consiglio va redatto, sull'apposito libro sociale, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e, se il Consiglio ritiene di nominarlo all'inizio della riunione, da un Segretario, scelto anche tra estranei;

h) può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti di legge.

- Art. 9 -

Poteri di Amministrazione e Rappresentanza

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri, senza limitazione alcuna: ad essi compete la gestione sociale e la determinazione degli atti occorrenti per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione per quegli atti che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

La rappresentanza sociale compete ad uno o a più o a tutti i componenti il Consiglio d'Amministrazione congiuntamente o disgiuntamente, e giusta le determinazioni dell'Assemblea: mancando determinazioni dell'Assemblea al riguardo, essa compete al Presidente del Consiglio. Quando la rappresentanza legale è attribuita solo al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, essa (salva diversa determinazione espressa dell'Assemblea) si intende attribuita anche al Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione (se nominato) per i casi di assenza o impedimento del Presidente: la firma del Vice Presidente farà presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente, e la Società non potrà opporre eccezioni al riguardo. Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre attribuire (e revocare) il potere di rappresentanza della Società agli Amministratori Delegati da esso nominati e per le attribuzioni loro delegate, con le modalità e gli eventuali limiti che il Consiglio stesso riterrà di stabilire ed eventualmente modificare con propria deliberazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

- Art. 10 -

Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge ovvero qualora l'assemblea lo decidesse, il consorzio procede alla nomina del Collegio Sindacale, che svolge anche il controllo contabile.

- Art. 11 -

Capitale Sociale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dalla somma delle quote sottoscritte dai soci tempo per tempo iscritti alla società.

Il valore nominale della singola quota di partecipazione non potrà essere superiore a quello massimo né inferiore a quello minimo previsti dalle disposizioni di legge al riguardo vigenti.

- Art. 12 -

Finanziamenti dei Soci

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti a fondo perduto o con obbligo di rimborso, a titolo gratuito o produttivi di interessi, comunque nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

- Art. 13 -

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, entro i centoventi giorni successivi, deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione

del bilancio. L'indicato termine può essere dilazionato di altri sessanta giorni alle condizioni previste dall'art. 2364, II co., c.c.

- Art. 14 -

Distribuzione degli Utili

Gli utili potranno essere distribuiti in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato.

- Art. 15 -

Remunerazione degli Strumenti Finanziari

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori potranno essere remunerati in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo sopra previsto per i dividendi.

- Art. 16 -

Riserve e Ristorni

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori. I ristorni saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

- Art. 17 -

Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- Art. 18 -

Rinvio

Per tutto quant'altro qui non previsto, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di società cooperativa.

* * *

La superiore deliberazione viene approvata da tutti gli intervenuti mediante voto espresso dietro interpello personale svolto da me Notaio su commissione del Presidente, il quale proclama i risultati della votazione e dichiara adottata la deliberazione medesima e lo Statuto contenutovi. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea essendo le ore 19,10.

Esso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dichiara, per gli effetti di cui all'art. 111 ter disp. att. c.c., che l'indirizzo della nuova sede sociale in Senise è il seguente: Via 2 Agosto 1980 s.n.

Io Notaio ho letto al comparente questo atto, da me scritto su venti pagine di cinque fogli, unitamente al suo allegato.

F.ti: Pietro Francesco Chiorazzo - Vito Nobile Notai (sigillo)